

Epigrafe

Decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 16 luglio, n. 165).
- Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419. (BINDI)

(Omissis).

ARTICOLO N.1

Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

1. (Omissis) (1).

(1) Sostituisce l'art. 1, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.

ARTICOLO N.2

Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

1. (Omissis) (1).

(1) Aggiunge i commi da 2-bis a 2-octies all'art. 2, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.

ARTICOLO N.3

Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

1. (Omissis) (1).

2. (Omissis) (2).

3. (Omissis) (3).

(1) Sostituisce il comma 1, art. 3, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.

(2) Abroga i commi 2; 4; 5, lettere a), b), c), d), e), f); 6, quarto, quinto, settimo, dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo periodo; 7 primo, secondo, terzo, quarto, ottavo limitatamente alle parole "e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza", nono periodo; 8 e 13, primo, secondo, terzo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo periodo dell'art.3, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.

(3) Aggiunge gli artt. da 3-bis a 3-octies al d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.

ARTICOLO N.4

Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

1. (Omissis) (1).

2. (Omissis) (2).

3. (Omissis) (3).

(1) Sostituisce il comma 1, art. 4, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.

(2) Aggiunge i commi da 1-bis a 1-septies all'art. 4, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.

(3) Abroga i commi 2, lettera a), primo periodo e lettera b), 4, 7, 7-bis e 7-ter dell'art. 4, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.

ARTICOLO N.5

Modificazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

1. (Omissis) (1).

2. (Omissis) (2).

(1) Sostituisce l'art. 5, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.

(2) Aggiunge l'art. 5-bis al d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.

ARTICOLO N.6

Integrazioni all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

1. (Omissis) (1).

(1) Aggiunge gli artt. 6-bis e 6-ter al d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.

ARTICOLO N.7

Modificazioni all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

1. (Omissis) (1).

2. (Omissis) (2).

(1) Abroga il comma 1 dell'art. 7, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.

(2) Aggiunge gli artt. da 7-bis a 7-octies al d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.

ARTICOLO N.8

Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

1. (Omissis) (1).

2. (Omissis) (2).

3. Sono fatti salvi i provvedimenti in corso, attuativi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. Sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

4. (Omissis) (3).

(1) Sostituisce i commi 1 e 1-bis dell'art. 8, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.

(2) Modifica il comma 8 dell'art. 8, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.

(3) Aggiunge gli artt. da 8-bis a 8-octies al d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.

ARTICOLO N.9

Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

1. (Omissis) (1).

(1) Sostituisce l'art. 9, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.

ARTICOLO N.10

Modificazioni all'articolo 9-.

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 . (Omissis) (1).

(1) Sostituisce l'art. 9-bis, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.

ARTICOLO N.11

Modificazioni all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

(Omissis) (1).

(1) Aggiunge l'art. 12-bis al d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.

ARTICOLO N.12

Modificazioni all'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

1. (Omissis) (1).

(1) Modifica il comma 2, dell'art. 14, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.

ARTICOLO N.13

Modificazioni all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

1. (Omissis) (1).

(1) Sostituisce l'art. 15, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502 con gli artt. da 15 a 15-undecies.

ARTICOLO N.14

Integrazioni all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

1. (Omissis) (1).

(1) Aggiunge gli artt. da 16-bis a 16-sexies al d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.

ARTICOLO N.15

Modificazioni all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

1. (Omissis) (1).

(1) Sostituisce l'art. 17, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.

ARTICOLO N.16

Modificazioni all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

1. (Omissis) (1).

(1) Aggiunge gli artt. da 19-bis a 19-sexies al d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.

ARTICOLO N.17

Norme transitorie.

1. I collegi sindacali di cui all'articolo 3- ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del presente decreto, sono costituiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Sino alla loro costituzione, le funzioni di cui all'articolo 3- ter sono svolte dai collegi dei revisori in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Le procedure per il conferimento degli incarichi di secondo livello della dirigenza sanitaria con avvisi pubblici già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale alla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono portate a termine secondo le norme vigenti.

3. Sono fatti salvi i concorsi per l'accesso al primo livello della dirigenza sanitaria già banditi, nonché le graduatorie esistenti ed ancora valide.